II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(79/32/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (1), modificata dalle direttive 74/318/CEE (2), 75/786/CEE (3), 76/911/CEE (4) e 77/805/CEE (5),

vista la proposta della Commissione (6),

visto il parere del Parlamento europeo (7),

visto il parere del Comitato economico e sociale (8),

considerando che esistono più tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi ai quali sono destinati ;

considerando che occorre definire tali vari tipi di tabacchi lavorati ;

considerando che per motivi economici è opportuno prevedere deroghe transitorie per taluni Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/464/CEE sono considerati tabacchi lavorati :

a) i sigari e i sigaretti,
b) le sigarette,
c) il tabacco da fumo,
d) il tabacco da fiuto,
e) il tabacco da masticare

definiti negli articoli da 2 a 6.

2. Fatte salve le disposizioni comunitarie già adottate, le definizioni di cui agli articoli da 2 a 6 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 2

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali :

1. i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale ;

2. i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale ;

3. i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna e di una sottofascia, entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, quando almeno il 60 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm e quando la fascia è

(1) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 180 del 3. 7. 1974, pag. 30.
(3) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 51.
(4) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 33.
(5) GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 22.
(6) GU n. C 72 del 27. 6. 1974, pag. 15.
(7) GU n. C 155 del 9. 12. 1974, pag. 73.
(8) GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 38.

apposta a spirale con un angolo acuto minimo di 30° rispetto all'asse longitudinale del sigaro ;

4. i rotoli di tabacco color sigaro, muniti di una fascia esterna di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, quando la loro massa unitaria, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a 2,3 g, e se il 60 % almeno, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza superiori a 1,75 mm, ed il loro perimetro è uguale o superiore a 34 mm per almeno 1/3 della loro lunghezza.

Articolo 3

1. Sono considerati sigarette i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma dell'articolo 2.

2. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco, tra quelli previsti al paragrafo 1, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 9 e i 18 cm, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i 18 e i 27 cm, e così via.

Articolo 4

Sono considerati tabacchi da fumo :

1. il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale,

2. i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi negli articoli 2 e 3 e che possono essere fumati.

Articolo 5

È considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Articolo 6

È considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato.

Articolo 7

1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente :

— di una fascia di tabacco naturale,

— di una fascia e di una sottofascia di tabacco entrambe di tabacco ricostituito,

— di una fascia di tabacco ricostituito.

2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri degli articoli 3 o 4.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

3. Sono assimilati al tabacco da masticare e al tabacco da fiuto i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri degli articoli 5 o 6.

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 2, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad assimilare ai sigari, sia i rotoli di tabacco che non sono muniti di una sottofascia e la cui fascia è apposta a spirale con un angolo inferiore a 30° rispetto all'asse longitudinale, ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, punto 3, sia i rotoli di tabacco il cui perimetro non è uguale o superiore a 34 mm su almeno 1/3 della loro lunghezza, ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, punto 4.

2. In deroga all'articolo 2, punto 3, la Danimarca è autorizzata ad assimilare ai sigari i rotoli di tabacco, quando almeno il 60 %, in peso, delle particelle di tabacco ha una larghezza e una lunghezza comprese tra 1,19 mm e 1,75 mm, ma le cui altre caratteristiche sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, punto 3.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, la Danimarca è autorizzata a considerare una sigaretta della lunghezza massima di 10 cm, esclusi filtro e bocchino, come un'unica sigaretta.

4. Alla scadenza della seconda tappa dell'armonizzazione delle strutture del diritto di accisa sui tabacchi lavorati, fissata dalla direttiva 77/805/CEE e al più tardi il 31 dicembre 1981, gli Stati membri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sopprimono le deroghe ivi previste.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1980. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. La Danimarca può non mettere in vigore le disposizioni della presente direttiva nei confronti della Groenlandia.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER